

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI SPOGLIATOIO DINAMICO NECESSARI ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA E ALL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO SANT'ORSOLA MALPIGHI (AOU BO) – LOTTO UNICO

CIG in Accordo Quadro A04198AC36

Articolo 4 - Durata del servizio, opzioni, modifiche e revisione prezzi del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 8 (otto), decorrente dalla data indicata nel contratto più eventuale rinnovo della durata di anni 1 (uno). In tal caso le Aziende Committenti riconosceranno il costo della manutenzione e mantenimento perfettamente in uso dei sistemi per un valore pari o non superiore al 5% del costo annuale del noleggio.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023 in caso di aumento dei fabbisogni per un importo totale di € 1.414.862,40.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e delle retribuzione contrattuali orarie.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi , patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni previsti per l'opzione di rinnovo.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9, art. 120, D.lgs 36/2023, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.